



The banner features a background image of a dirt road in a rural landscape with a canal and trees. At the top, there are four logos: the European Union flag (FEASR), the Italian coat of arms, the Veneto Region logo, and the PSR Veneto logo. The main text on the left reads: "Nuovi impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità vegetale". A small circular logo with a scale of justice is positioned in the center. On the right, the dates "12, 15 e 17 Luglio 2024" and the format "Corso online / Formazione a Distanza" are listed. The code "P4-01-24" is in the bottom right corner.

La **Condizionalità Rafforzata** nella nuova **Politica Agricola Comune** (PAC) 2023-2027

Mestre, 12 luglio 2024



Il PSN PAC 2023-2027 dell'Italia

Approvato con Decisione del 2 dicembre 2022

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037>



**Approccio
strategico
unitario**

- » 1 unico Piano Strategico Nazionale (PSN) per il 1° (FEAGA) e il 2° (FEASR) pilastro PAC
- » Nuovo modello di attuazione



1° PILASTRO

Pagamenti diretti
Interventi settoriali



2° PILASTRO

Sviluppo Rurale

1° modifica del PSN dell'Italia
con successiva Decisione di esecuzione del **23 ottobre 2023**

Condizionalità Rafforzata: Capitolo 3



Il PSN PAC 2023-2027 dell'Italia

FEAGA



1° PILASTRO

Pagamenti diretti
Interventi settoriali

PAGAMENTI DIRETTI

Programmazione e Gestione da parte del Masaf, d'intesa con le Regioni e le Province autonome

INTERVENTI SETTORIALI

- **Programmazione** del Masaf, **d'intesa** con le Regioni e le Province autonome
- **Gestione** delle Regioni e Province autonome

FEASR



2° PILASTRO

Sviluppo Rurale

INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE

- **Programmazione e Gestione** delle Regioni e Province autonome
- **Eccezione:** interventi per la gestione del rischio

Strategia Farm to Fork

Gli obiettivi della Strategia in numeri



- Ridurre del 50% l'uso di pesticidi chimici entro il 2030
- Ridurre del 50% l'uso di pesticidi più pericolosi entro il 2030



- Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti
- Ridurre almeno del 20% l'uso di fertilizzanti entro il 2030




- Ridurre del 50% le vendite di sostanze antimicrobiche



- Il 25% del totale dei terreni agricoli dovrà essere dedicato all'agricoltura biologica entro il 2030



La Condizionalità Rafforzata PAC 2023-2027





La «nuova» architettura verde della PAC 2023-2027



Interventi agro-climatico-ambientali dello Sviluppo Rurale (Secondo Pilastro)

Almeno il 35 % della partecipazione totale del **FEASR** al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI è riservato agli interventi relativi agli **obiettivi specifici**:

- 4-** mitigazione dei cambiamenti climatici + riduzione emissioni
- 5-** gestione risorse naturali: acqua, suolo, aria
- 6-** investire il processo di perdita biodiversità, preservare gli habitat e i paesaggi
- 9-** benessere animali + riduzione antimicrobici



Eco-schemi (Primo Pilastro)

- **Almeno il 25 % dei pagamenti diretti** è riservato per ogni anno civile dal 2023 al 2027 ai regimi ecologici
- Da non confondere con le BCAA di condizionalità e con le ACA

Condizionalità Rafforzata

- Comprende elementi ex-greening
- Obbligatoria per:
 - pagamenti diretti
 - Impegni in materia di ambiente, clima e altri impegni in materia di gestione (art.70) (ACA)
 - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (art.71)
 - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (art.72)



I perché della Condizionalità

La **Politica Agricola Comunitaria (PAC)** ha contribuito a:



- modificare l'agricoltura italiana (ordinamenti produttivi, reddito agricolo, tecniche produttive) prima con il **sostegno ai prezzi** e poi con i **vincoli e gli incentivi agroambientali**;
- mantenere la vitalità delle zone rurali, grazie alla **politica di sviluppo rurale**.

1° PAC (1950-1980)	Obiettivo: Europa politica	
2° PAC (1980-1990)	Nessuna attenzione ad ambiente e beni pubblici	
3° PAC (1990-1998)	Definizione nuovi riferimenti: Qualità alimentare / Ambiente e beni pubblici / Liberalizzazione Mercati / Sviluppo rurale	
4° PAC (1999-2013)	Definisce nuovi obiettivi e strumenti: Disaccoppiamento aiuti e istituzione pagamento unico / Condizionalità / Modulazione Aiuti Diretti / Incremento fondi su Sviluppo rurale	
5° PAC (2014-2022)	2 macro-obiettivi: competitività imprese agricole (orientamento al mercato e sostegno al reddito) e remunerazione beni pubblici (rafforzamento della Condizionalità I Pilatro - greening + componente ambientale nella politica di sviluppo rurale)	
6° PAC (2023-2027)	Obiettivo: una politica più equa, più verde e più orientata ai risultati. Mira a introdurre un nuovo approccio strategico , che consenta agli Stati membri di elaborare autonomamente piani strategici basati sulle loro esigenze e in linea con gli obiettivi a livello dell'UE.	



I perché della Condizionalità

La Condizionalità riassume, in un quadro normativo ben definito, **alcuni** degli impegni che le aziende sono tenute a rispettare.



Multidisciplinarietà → mette in relazione il fattore produttivo agricolo con le tematiche ambientali e sanitarie, ponendo al centro la salvaguardia delle risorse primarie come il suolo, l'acqua, il paesaggio.

Azienda multifunzionale → generatrice di beni pubblici ambientali e sociali, oltre che di derrate agricole.




I perché della Condizionalità

La **Condizionalità** costituisce l'insieme degli impegni di base che l'agricoltore deve rispettare per poter accedere a diverse tipologie di aiuti/pagamenti/premi comunitari (*ricevi a condizione che ...*).

E' entrata in vigore in Italia dal 1° gennaio 2005 con le seguenti **finalità**:

- Corretta gestione agronomica dei terreni;
- Salvaguardia dell'ambiente;
- Tutela salute pubblica, salute degli animali e loro benessere.





I 3 Regolamenti della PAC

Il Regolamento n. 2115/2021

reca norme sul **sostegno ai piani strategici della PAC**, redatti dagli Stati membri e **finanziati** dal Fondo europeo agricolo di garanzia (**FEAGA**) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**).

Esso definisce gli **obiettivi generali** e quelli **specifici** da perseguire con i piani strategici e gli **indicatori** mediante i quali valutarne il conseguimento.



Regolamento (UE) 2021/2115 – Articoli 12 e 13 e Allegato III

Il Regolamento n. 2116/2021

contiene norme sul **finanziamento**, sulla **gestione** e sul **monitoraggio** della PAC.

Esso disciplina gli **organismi di governance** prevedendo che ciascuno Stato membro designi un'**Autorità a livello ministeriale** competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli **organismi pagatori**, dell'**organismo di coordinamento** e di un organismo di certificazione.

Il Regolamento n. 2117/2021

reca interventi di dettaglio che modificano il Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante **organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**



PAC 2023-2027

L'agricoltore che rispetta le regole della Condizionalità Rafforzata 2023-2027:

- contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi,
- protegge le acque dall'inquinamento,
- contrasta l'erosione del suolo, ne preserva la fertilità,
- contribuisce ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, preserva gli habitat e il paesaggio,
- rispetta le procedure della sicurezza alimentare,
- non utilizza le sostanze vietate nelle produzioni animali,
- usa in modo corretto e sostenibile i prodotti fitosanitari,
- protegge gli animali del proprio allevamento,
- rispetta i diritti dei lavoratori e ne garantisce la sicurezza e la salute in tutti gli aspetti connessi con il lavoro (Condizionalità sociale).

Si può dire che la Condizionalità rappresenta il modo di intendere e fare agricoltura nell'Unione Europea.



L'attuale quadro normativo

I **principali attori pubblici** sono:



Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle foreste
con Decreto Ministeriale (DM) stabilisce le norme quadro
(Conferenza Stato-Regioni)

DM 9.3.2023
modificato da
DM n. 101344
del 29.2.2024

... ..

DGR n. 395
del 9.4.2024

... ..



AGEA (competente per il coordinamento)
con Circolare stabilisce la procedura di attuazione del DM, i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni



Regione del Veneto
con DGR identifica le disposizioni applicative sulla base delle indicazioni nazionali disposte dal MASAF (**Parere Favorevole**)



AVEPA
con Decreto stabilisce gli indici di verifica e i parametri di graduazione del livello di violazione



L'attuale quadro normativo

DM n. 101344
del 29.2.2024



Il DM MASAF n. 147385 del 9.3.2023 è stato modificato dal **DM MASAF n 101344 del 29.2.2024** per rispondere alla necessità di apportare alcuni correttivi, per lo più finalizzati ad allinearli alle modifiche intercorse sia al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) sia ai suoi decreti attuativi, al fine di dare ai beneficiari comunicazione delle modifiche che riguardano gli obblighi di Condizionalità Rafforzata che sono tenuti a rispettare.

Modifiche BCAA3 - Divieto bruciature stoppie

Consente la bruciatura per "ragioni" fitosanitarie (eliminato il termine "emergenze").

Modifiche Art. 6 del DM 9.3.2023

Chiarite le modalità di coesistenza (fino al 31.12.2025) della Condizionalità 2014-2022 e della Condizionalità Rafforzata 2023-2027, nonché le relative modalità di controllo.

Modifiche BCAA7 - Rotazione delle colture

L'agricoltura biologica e la produzione integrata sono conformi *ipso facto* alla norma (coerentemente con la nota dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115).

Pertanto il loro riferimento è stato eliminato nell'ambito delle esenzioni (punto e).

Modifiche Art. 6 del DM 9.3.2023

E' stata integrata la definizione di "**terreno a riposo**", con l'indicazione 1° gennaio - 30 giugno dell'anno di domanda (coerentemente con la definizione introdotta dal DM 30.3.2023).



La Condizionalità Rafforzata nel PSN 2023-2027

In sintesi:

Impegni SR	Fondi 2014-2022	Fondi 2023-2027	DU/ECOSHEMA	CGO e BCAA	Obbligo CGO veterinari (CGO 6, 7, 8 e 9) SI/NO
2014-2022	✓			Condizionalità	SI
2014-2022	✓		✓	Condizionalità + Condizionalità Rafforzata	SI NO
2014-2022		✓		Condizionalità Rafforzata	NO
2014-2022		✓	✓	Condizionalità Rafforzata	NO
2023-2027		✓		Condizionalità Rafforzata	NO
2023-2027		✓	✓	Condizionalità Rafforzata	NO

Infine:

Un'azienda beneficiaria che detiene un allevamento, è tenuta a rispettare anche i Criteri di Gestione Obbligatorie (**CGO**) **6, 7, 8 e 9** di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, secondo le regole del DM 2020, nonostante non siano compresi dalla Condizionalità Rafforzata.

Per **CGO 6, 7 e 8** → Nuovo D.Lgs n. 134/2022
(che attua il Reg. 2016/429)

Entrata in vigore del **nuovo Manuale Operativo**, per il controllo dei CGO su Identificazione e Registrazione degli animali

NEW



La Condizionalità rafforzata nel PSN 2023-2027



Ai sensi dell' **Art. 31** «Ecoschemi» e **Art. 70** «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione», **Art. 71** «Vincoli naturali» e **Art. 72** «Svantaggi territoriali specifici» del **Reg. n. 2021/2115**, per ognuno degli interventi progettati nel PSN deve essere assicurata l'identificazione (all'interno di ognuna delle schede di intervento), l'integrazione e la coerenza con:

- i **pertinenti** Criteri di Gestione Obbligatorii (**CGO**) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (**BCAA**) di Condizionalità,
- i **Requisiti Minimi pertinenti** relativi all'uso di **prodotti fertilizzanti** e **fitosanitari** e al **benessere degli animali**,
- gli **altri requisiti obbligatori pertinenti** stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione,
- le condizioni stabilite per il **mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea** al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti



Regime Piccoli agricoltori (art. 28 Reg. 2021/2115) NON è attivato per il periodo 2023-2027!

Sebbene a fronte dell'esenzione dagli obblighi della Condizionalità, l'esperienza maturata nel corso del 2014-2022 ha messo in luce come tale regime non sia particolarmente attrattivo.



NON sono più assoggettati gli interventi settoriali (vendemmia verde e ristr./riconv. vigneti)



I CGO e le BCAA

Reg. 2021/2115 (articoli 12-13) - Allegato III

CGO (*Criteri di Gestione Obbligatoria*): norme comunitarie in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, biodiversità, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali che derivano da disposizioni di articoli riferiti a **Direttive** o **Regolamenti comunitari**

BCAA (*Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali*): regole per il mantenimento in “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” dei terreni agricoli, delle risorse idriche e dell’ecosistema definite dallo **Stato Membro** per il proprio territorio

3 Settori della Condizionalità rafforzata

1. Clima e ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità;
2. Salute pubblica e delle piante
3. Benessere degli animali



I CGO e le BCAA

1. Clima e ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità;



Cambiamenti climatici

BCAA 1
Mantenimento prati permanenti

BCAA 2
Protezione zone umide e torbiere

BCAA 3 (ex BCAA6)
Divieto bruciatura stoppie



Acqua

CGO1
Direttiva Quadro Acque

CGO 2 (ex CGO1)
Direttiva Nitrati

BCAA 4 (ex BCAA1)
Fasce Tampone lungo i corsi d'acqua



Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 (ex BCAA5)
Gestione della lavorazione del terreno

BCAA 6 (ex BCAA4)
Copertura minima del suolo

BCAA 7
Rotazione delle colture sui seminativi



Biodiversità e paesaggio

CGO 3 (ex CGO2)
Conservazione habitat

CGO 4 (ex CGO3)
Conservazione uccelli selvatici

BCAA 8 (ex BCAA7)
Superfici ed elementi non produttivi

BCAA 9
Divieto conversione Prati permanenti in Natura 2000



I CGO e le BCAA

2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante



Sicurezza alimentare

CGO 5 (ex CGO4)
Sicurezza alimentare

CGO 6 (ex CGO5)
Divieto sostanze ad azione ormonica



Prodotti fitosanitari

CGO 7 (ex CGO10)
Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

CGO 8
Uso sostenibile dei pesticidi

3. Benessere degli animali



Benessere degli animali

CGO 9 (ex CGO11)
Norme minime protezione dei vitelli

CGO 10 (ex CGO12)
Norme minime protezione dei suini

CGO 11 (ex CGO13)
Protezione degli animali negli allevamenti



La Condizionalità rafforzata **BCAA 1**



Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.

Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento



Ai fini della protezione dei **PP** dalla conversione ad altri usi e per preservarne il contenuto in Carbonio, la norma stabilisce che:

- il rapporto, **a livello nazionale**, tra superficie investita a prato permanente (**PP**) e superficie agricola totale (**SAT**) utilizzata non deve diminuire in misura superiore alla soglia massima del **5 %** rispetto allo stesso rapporto determinato nel **2018**;
- la conversione dei prati permanenti in altri usi agricoli e non agricoli è soggetta ad **autorizzazione** dall'**Organismo di controllo**;
- a livello nazionale è stabilita una **soglia di allerta al 3,5%**, al fine di assicurare il mantenimento della diminuzione del rapporto al di sotto della soglia del 5%



Sono escluse dall'ambito di applicazione (con esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale) le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario (Codici 6 e 7 dell'Allegato I Direttiva 92/43/CEE)



La Condizionalità rafforzata **BCAA 1**



- L'Autorizzazione è obbligatoria, ed è richiesta al momento della presentazione del **Piano di Coltivazione Grafico**, collegato con il **Registro dei Prati Permanenti Grafico** (RPPG);
- L'Autorizzazione è sempre concessa quando:
 - ❑ il rapporto annuale calcolato per l'anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento, oltre quello di allerta;
 - ❑ la superficie interessata dalla conversione è fuori dalle aree N2000 (a meno che l'intervento sia autorizzato dall'Autorità di gestione).
- Il ricevimento dell'Autorizzazione comporta l'iscrizione nel **Registro «ordinario»** con l'indicazione della superficie di conversione di PP
- Nella richiesta di conversione di un prato permanente in altri usi, l'agricoltore è tenuto ad indicare un'equivalente superficie su cui eventualmente impiantare il PP, vincolata dal 1° giorno per almeno **5 anni**
- La conversione di Superfici PP senza autorizzazione comporta l'iscrizione nel **Registro «prioritario»**, con conseguente **RIDUZIONE degli aiuti!**



L'iscrizione al registro «ordinario» scade dopo **3 anni** dalla conversione

L'iscrizione al registro «prioritario» scade dopo **5 anni** dall'infrazione rilevata



La Condizionalità rafforzata **BCAA 1**



Superamento soglia di allerta (3,5% - 5%)



Blocco autorizzazioni ad ulteriori conversioni
Ripristino superfici in **Registro «prioritario»** dei 5 anni precedenti

Al termine della campagna sarà calcolato il rapporto annuale, che confrontato al rapporto di riferimento:

- A) Rapporto PP/SAT **sotto** la soglia di allerta → autorizzazioni nuovamente concesse
- B) Rapporto PP/SAT **sopra** la soglia di allerta → mantenuto blocco autorizzazioni e richiesta ripristino superfici in Registro «ordinario»

Superamento soglia massima (5%)



Ripristino superfici in **Registro «ordinario»**

Mancato ripristino entro i tempi stabiliti



Infrazione intenzionale: **RIDUZIONE!**

Obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione, ma non necessariamente la stessa.



La Condizionalità rafforzata **BCAA 1**



Anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti, l'obbligo si considera rispettato se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, **in termini assoluti**, entro lo **0,5%** di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018).



Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine della presentazione delle domande a superficie (SICG), e comunque entro il **31/12** di ogni anno

Non sono considerate superfici a PP le superfici con leguminose che mantengono lo stato di coltivazione in purezza;

L'obbligo di ripristino è associato all'appezzamento; in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.



La Condizionalità rafforzata **BCAA2**



Protezione di zone umide e torbiere (applicata a partire dal ~~2025~~ 2023)

Superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).



Impegno di **divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere** all'interno delle zone RAMSAR e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA), *attuato con divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo da evitare il drenaggio delle acque.*

Regioni e Province autonome *possono individuare*:

- Altre aree umide e torbiere, al di fuori delle zone Ramsar;
- Aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali (PLT), dove vigono le regole stabilite a livello regionale



REGIONE VENETO

- Accolta richiesta di riferimento all'identificazione grafica delle aree (SIPA)
- Esclusivo riferimento ad impegno di mantenimento/non eliminazione e non a interventi di gestione del suolo



La Condizionalità rafforzata **BCAA2**



Le zone Ramsar del territorio regionale cui si applica la BCAA2, così come individuate a livello nazionale, sono le seguenti:

- ❑ **Vinchetto di Cellarda:** (Data di designazione: 14/12/**1976**; Decreto Istitutivo: DM 16.1.1978);
- ❑ **Laguna di Venezia: Valle Averte:** (Data di designazione: 11/04/**1989**; Decreto Istitutivo: DM 10.2.1989);
- ❑ **Palude del Brusà-Le Vallette:** (Data di designazione: 27/09/**2010**; Decreto Istitutivo: 24 aprile 2009);
- ❑ **Palude del Busatello:** (Data di designazione: 3/10/**2017**; Decreto Istitutivo: DM 30.9.2008).



REGIONE VENETO

La cartografia regionale interattiva è reperibile nel sito del Portale cartografico nazionale:
http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=progetto_natura

La cartografia in formato vettoriale è scaricabile con applicativi cartografici specifici (esempio, QGIS), attraverso il servizio gratuito e libero WFS, collegandosi al seguente sito:
<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/>.



La Condizionalità rafforzata **BCAA3** (ex BCAA6)



Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Superfici a seminativo

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, si stabilisce **il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, inclusi i cereali autunno-vernini e delle paglie di riso**, se non per ragioni fitosanitarie.



Eliminazione deroga su riso

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e paglie di riso è ammessa solo:

- nel caso di interventi connessi a ~~emergenze~~ **RAGIONI** di carattere fitosanitario, circostanziati e autorizzati dall'Autorità competente – **U.O. Fitosanitario** (salvo diversa prescrizione in ZPS e ZSC);

**Modifica da DM
Condizionalità
29.2.2024**



REGIONE VENETO

NON SARANNO POSSIBILI FLESSIBILITA' APPLICATIVE A LIVELLO REGIONALE

Ad oggi non sussistono presupposti per poter permettere la bruciatura delle stoppie e paglie quale misura fitosanitaria necessaria e urgente per contrastare la diffusione di un organismo nocivo.



La Condizionalità rafforzata **BCAA3** (ex BCAA6)



Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Superfici a seminativo



REGIONE VENETO

Deroghe

Si richiama anche quanto approvato nel “nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” – **DGR n. 836 del 6.6.2017** - che prevede all'articolo 2 – impegni delle Regioni del Bacino Padano, di adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene.

Vanno altresì osservati gli impegni previsti dalla **DGR n. 238 del 2 marzo 2021**, relativa al Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, che individua il periodo 1° ottobre – 30 aprile in cui la combustione dei materiali vegetali è **vietata** nell'intero territorio regionale.



Inoltre, la Regione Veneto deve ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 **dell'art. 10 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69**, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.



Ancora vigente nelle more dell'approvazione del **nuovo PRTRA** attualmente in corso di consultazione pubblica



La Condizionalità rafforzata **BCAA3** (ex BCAA6)



Controllo automatico per identificazione aree bruciate (AMS)





La Condizionalità rafforzata **BCAA4** (ex BCAA1)



Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua


Tutte le superfici agricole

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante da attività agricola, è previsto:

A) il divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua entro una "**fascia di rispetto**" di ampiezza pari a **5 metri** dal ciglio di sponda.



- ❖ Per la Fertilizzazione: riferimento ai PdA nitrati regionali (se prevista un'ampiezza superiore prevale sulla distanza di 5 metri!)
- ❖ Per i PF: l'ampiezza può essere superiore a 5 metri se tale indicazione è presente in etichetta!



Misure di mitigazione



La Condizionalità rafforzata **BCAA4** (ex BCAA1)



	CORSI D'ACQUA SUPERF.		ARENILE - CORPI IDRICI AREE UMIDE	
	ZVN	ZO*	ZVN	ZO*
DGR 813/2021				
LETAMI ED ASSIMILATI	5 M	5 M	25 M	5 M
FERTILIZZANTI 75/2010	5 M	5 M	25 M	5 M
FERTILIZZANTI PP	5 M	5 M	25 M	5 M
LIQUAMI ED ASSIMILATI	10 M	10 M	30 M	10 M
DEPOSITO TEMPORANEO DI LETAMI	30 M	30 M	40 M	40 M
DGR 2241/2005	CORSI D'ACQUA/ALTRI CORPI IDRICI		PUNTI DI CAPTAZIONE	
FANGHI	20 M		200 M	

L'impegno A) si intende rispettato se:

- presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica
- si utilizza la fertirrigazione con microportata di erogazione
- **(NEW)** si impiegano dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva



La Condizionalità rafforzata **BCAA4** (ex BCAA1)



Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

B) la costituzione ovvero la non eliminazione di una **fascia stabilmente inerbita** larghezza max pari a **5 metri**

I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 – WISE (classi di stato ecologico e chimico)

- impegno **assolto** nel caso le acque presentino uno stato ecologico «ottimo/elevato» e stato chimico «buono/non definito»
- In tutti gli altri casi, ampiezza fascia inerbita di **5 metri**.



Possibili classi di stato		STATO ECOLOGICO					
STATO CHIMICO	BUONO	OTTIMO/ ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO/ SCADENTE	PESSIMO/ CATTIVO	NON DEFINITO
		Impegno assolto	5	5	5	5	5
	NON BUONO	5	5	5	5	5	5
	NON DEFINITO	OTTIMO/ ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO/ SCADENTE	PESSIMO/ CATTIVO	NON DEFINITO
Impegno assolto	5	5	5	5	5	5	

- non alterazione dell'ambito di impegno rispetto a precedente programmazione:
 - impegno a) su tutti i corsi d'acqua;
 - impegno b) solo sui WISE





La Condizionalità rafforzata **BCAA4** (ex BCAA1)



Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Tutte le superfici agricole



AMPIEZZA FASCIA INERBITA							
STATO ECOLOGICO							
STATO CHIMICO	BUONO	ELEVATO OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO /SCADENTE	PESSIMO /CATTIVO	NON DEFINITO
		Impegno assoluto	3	3	5	5	3
	NON BUONO	5	5	5	5	5	
	NON DEFINITO	Impegno assoluto	3	3	5	5	5



Comporta una **perdita netta di superficie** seminativa

Impegno **aggiuntivo** in Italia con applicazione in Veneto

AMPIEZZA FASCIA INERBITA							
STATO ECOLOGICO							
STATO CHIMICO	BUONO	OTTIMO/ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO/SCADENTE	PESSIMO/CATTIVO	NON DEFINITO
		Impegno assoluto	5	5	5	5	5
	NON BUONO	5	5	5	5	5	
	NON DEFINITO	Impegno assoluto	5	5	5	5	



BCAA 4 - Fascia inerbita



REGIONE DEL VENETO

Cartografia dei corpi idrici superficiali monitorati
soggetti alla BCAA4

DDR n. 79/2023 sono state aggiornate le indicazioni applicative in funzione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati:


Allegato A: *Elenco tratti dei corpi idrici superficiali di torrenti fiumi o canali monitorati da ARPAV*

Allegato B: *Cartografia dei corpi idrici superficiali monitorati soggetti alla BCAA4*

Per una corretta **applicazione** ed **informazione** degli agricoltori coinvolti, nonché agevolazione per la **controllabilità**, si è proceduto a delineare la fascia tampone erbacea per ogni singolo corpo idrico oggetto di Condizionalità e di monitoraggio della **qualità** da parte di ARPAV, mediante la realizzazione di un buffer.

Prima di procedere con il controllo in campo, le superfici con potenziale impegno b) sono verificate a GIS da parte di AVEPA

Impegno assoluto
5 METRI
DEROGA MONTAGNA
Area montana



0 70 Kilometers





BCAA 4 (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)



Esistono **deroghe** agli impegni della BCAA4?

Si!
Te le riporto nel modo seguente:



❖ **L'azienda è in deroga agli impegni a) e b) quando presenta una delle seguenti condizioni:**


- ✓ I terreni contigui al corso d'acqua sono risaie
- ✓ I corsi d'acqua sono effimeri o episodici (→ non presenti in Veneto)

❖ **L'azienda è in deroga all'impegno b) quando presenta una delle seguenti condizioni:**

- ✓ Parcelle a seminativo in aree montane (Reg. (UE) n. 1305/2013)
- ✓ I terreni sono stabilmente inerbiti tutto l'anno (inclusi prati avvicendati e colture permanenti stabilmente inerbite)
- ✓ I terreni contigui al corpo idrico sono olivetati stabilmente inerbiti
- ✓ I terreni contigui al corpo idrico sono prato permanente (art. 4,3 Reg. 2021/2115)



BCAA 4 (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)





BCAA 4 – Fascia inerbita



Tavole dei Corpi idrici interessati da BCAA 4 Impegno b) – Costituzione / non eliminazione di fascia inerbita



Come faccio a sapere l'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare nella mia azienda?

Semplice! L'informazione sulla classificazione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati, e quindi sull'ampiezza della fascia inerbita è disponibile sulla specifica sezione del sito del **Portale PIAVe!**



visualizzazione del layer del grafo idrico di interesse



<http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>

The screenshot shows the PIAVe website interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Operatori', 'Eventi & News', 'Temi', 'Consumatori', 'Utilità', 'Fidi', and 'PIAve'. The 'Utilità' menu is expanded, showing 'Cartografia' circled in red. The main content area is titled 'Cartografia' and features a map. Below the map, there are several links: 'Portale Sedi Pubblica Amministrazione e CAA', 'GeoPortale Regione Veneto - Cartografia', 'Portali Web Gis Settore Primario', 'Tavole cartografiche a supporto dell'attuazione della Direttiva Nitrati', and 'Tavole dei corpi idrici interessati dalla BCAA4 di Condizionalità rafforzata'. A red arrow points from the URL below to the 'Tavole dei corpi idrici...' link.



«Geoportale Agroambiente»



INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI E DEI CORPI IDRICI MONITORATI (WISE)

Il [Geoportale Agroambiente](https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/geoportale-agroambiente) è una cartografia dinamica attraverso cui è possibile visualizzare le informazioni geografiche che attivano il rispetto di prescrizioni per gli operatori agricoli.



The screenshot shows the website interface for the Regione del Veneto. At the top, there is a navigation bar with 'Home page', 'la Regione', and 'Servizi'. Below this is a red banner for 'Agricoltura e Foreste' with the subtitle 'Il settore primario del Veneto'. A breadcrumb trail indicates the current location: 'Agricoltura e Foreste > Ambiente rurale > Geoportale Agroambiente'. The main content area is titled 'Geoportale Agroambiente' and contains text explaining the service. A sidebar on the left lists various environmental topics, with 'Geoportale Agroambiente' highlighted in red. At the bottom, a small map preview shows the hydrological network.

Ambiente rurale

Geoportale Agroambiente

Direttiva Nitrati

Condizionalità

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Viticultura Sostenibile

Autorizzazione integrata ambientale

Edilizia rurale

Reflui oleari

Miglioramenti fondiari


Geoportale Agroambiente

Al seguente link è disponibile il **Geoportale Agroambiente**, una cartografia dinamica attraverso cui è possibile visualizzare le informazioni geografiche che attivano il rispetto di prescrizioni per gli operatori agricoli.

Attraverso il Geoportale Agroambiente è possibile visualizzare:

- **L'intero reticolo idrografico superficiale regionale** (corsi d'acqua con colorazione **BLU**).

Per l'individuare i corsi d'acqua superficiali che rappresentano la rete idrica superficiale regionale, è visibile nello schermo il grafo idrico.




Al LINK <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/geoportale-agroambiente> è possibile reperire tutte le informazioni utili per la visualizzazione del layer del grafo idrico di interesse e le funzionalità messe a disposizione.



«Geoportale Agroambiente»



INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI E DEI CORPI IDRICI MONITORATI (WISE)



corsi d'acqua (rete superficiale) **34.000 km**, dei quali **11.000 km** sono i **corpi idrici WISE** monitorati ARPAV, ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e D.Lgs. n. 152/2006

Indicazione delle distanze di rispetto per vicinanza dai corpi idrici negli applicativi regionali **A58-03** (Registro delle concimazioni) e **A58-04** (Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari).

Il sistema propone un «ALERT»

L'intero reticolo idrografico superficiale regionale (corsi d'acqua con colorazione **BLU**), compreso il **Reticolo idrografico superficiale regionale monitorato da ARPAV (corpi idrici WISE)**



«Geoportale Agroambiente»



FASCE DI RISPETTO

La nuova sezione “Fasce di rispetto” è costituita da un layer che rappresenta le fasce di rispetto che si sviluppano da ciascun lago, “corso d’acqua” e “corpo idrico WISE” presente nel “Grafo idrografia” regionale.

Il tematismo “**fascia di rispetto 30 metri**” comprende una rappresentazione grafica sufficientemente ampia da dare all’utente la chiara visibilità del posizionamento delle proprie superfici coltivate rispetto al tracciato dei corsi d’acqua e dei corpi idrici WISE, differenziati da diversa colorazione. Ciò aiuta l’**utente** a valutare la presenza o meno, negli appezzamenti coltivati, di acque superficiali da tutelare attraverso il rispetto delle prescrizioni di etichetta dei prodotti fitosanitari o previste da altri specifici impegni.

Si tratta, quindi, di uno **strumento informativo di supporto all’utente di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti.**

Qualora la realtà di campo si discostasse dalla rappresentazione indicativa riportata nel grafo idrico, il controllo del rispetto delle prescrizioni va riferito a quanto attestabile mediamente verifica in loco.






«Geoportale Agroambiente»



La "situazione di campo" può discordare dal dato cartografico



Verificare la realtà di campo





La Condizionalità rafforzata **CGO1** (Impegno A. ex BCAA2)



Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati



A) Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle **procedure di autorizzazione** (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. ... (ex BCAA2)

Impegni

Rispetto delle procedure di **autorizzazione** (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.





La Condizionalità rafforzata **CGO1** (Impegno A. ex BCAA2)



DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione <u>Strutturata</u> consorziale	NON è prevista autorizzazione (contributo irriguo consortile)
Irrigazione <u>Non Strutturata</u> (o di Soccorso) consorziale	NON è prevista autorizzazione (contributo irriguo consortile)
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da <u>falda freatica/artesiana</u> (irrigazione non strutturata)	E' prevista Autorizzazione del Genio Civile Regionale.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla <u>rete idraulica superficiale</u> principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali)	E' prevista Autorizzazione del Genio Civile Regionale.
Attingimento <u>Precario</u> (fiumi e corsi d'acqua naturali).	Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale.
<u>Concessioni Irrigue Permanenti</u>	Diritto attestato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.

DOMANDA: se al momento del controllo l'azienda **NON possiede** la relativa autorizzazione ma **dimostra di aver avviato l'iter procedurale** per il rilascio della stessa, è soggetta ad infrazione?



La Condizionalità rafforzata **CGO1** (DDR n. 222/2023)



Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque per quanto riguarda i **requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati**



B) TUTTE le aziende che utilizzano fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici, con titolo di Fosforo, devono annotare gli interventi eseguiti in campo in un registro di fertilizzazione del quaderno di campagna definito «Registro delle fertilizzazioni con P - **RecP**».

In questo registro devono essere riportate almeno le informazioni riguardanti:

- le parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- la coltura principale;
- la data di distribuzione del fertilizzante (giorno/mese/anno);
- il tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale distribuita.

Le specifiche relative alla compilazione registro RecP sono definite nelle Linee guida applicative per l'annotazione del titolo di Fosforo approvate con **DDR n. 222/2023**.

Resoconto conclusivo della gestione annuale della fertilizzazione fosfatica effettuata dagli agricoltori sulle superfici interessate in ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).



La Condizionalità rafforzata **CGO1** (DDR n. 222/2023)



«RecP»

Il registro delle fertilizzazioni con Fosforo «RecP» è l'unico strumento per adempiere agli obblighi del CGO1.

I soggetti tenuti alla compilazione del registro "RecP" sono quelli già individuati dalle disposizioni del CGO1 di Condizionalità Rafforzata, quindi **a seconda della fattispecie in cui si colloca l'azienda si devono annotare gli interventi di fertilizzazione nel Registro delle Concimazioni (ReC) o nel «Registro degli interventi di fertilizzazione RecP».**

Non è possibile compilare entrambe!

Quali sono le fattispecie di aziende?

1. Aziende già tenute alla compilazione del Registro delle Concimazioni telematico (**A58-WEB**) *le informazioni riguardanti le fertilizzazioni con contenuto di Fosforo sono inserite nelle stesse sottoaree colturali già predisposte nell'applicativo regionale per ottemperare ai vincoli di registrazione per l'azoto;*
2. Aziende che compilano su base facoltativa il Registro delle Concimazioni telematico (**A58-WEB**) *nei casi in cui l'azienda presenti una significativa frammentazione degli appezzamenti;*
3. Aziende che compilano il "Registro degli interventi di fertilizzazione **RecP**" *modalità semplificata per le piccole aziende che permette di completare le operazioni di registrazione anche attraverso la compilazione manuale del prospetto gestionale cartaceo, previa stampa dello stesso dal formato PDF.*



La Condizionalità rafforzata **CGO1** (DDR n. 222/2023)



Fattispecie aziendali	TIPOLOGIA 1	TIPOLOGIA 2	TIPOLOGIA 3
Aziende con terreni in conduzione, a qualsiasi titolo, superiori o uguali ai 14,8 ettari (nel conteggio sono inclusi i terreni fuori regione da fascicolo aziendale)	x		
Aziende che usano digestato (da DM 25.2.2016) a fini agronomici	x		
aziende che utilizzano i fertilizzanti prodotti con rifiuti e fanghi ai sensi della lettera pp), art. 2, All. A della DGR 813/2021	x		
Aziende che utilizzano fanghi di depurazione e altre sostanze non pericolose, oppure con terreni autorizzati a distribuire tali materiali azotati (DGR 2241/2005)	x		
Aziende con terreni in asservimento per lo spandimento di effluenti zootecnici, assimilati, acque reflue o fertilizzanti con frazione zootecnica (anche su SAU < ai 14,8 ettari)	x		
Aziende con Comunicazione Nitrati Congiunta (sub-allegato 11, All. E della DGR 813/2021)	x		
Aziende soggette a obbligo di compilazione del Registro degli Interventi Colturali - RIC o laddove stabilito dai bandi PSR o CSR	x		
Aziende con terreni in conduzione < 14,8 ettari situati in diversi Comuni e/o con varietà di coltura, che non rientrano nelle condizioni della "tipologia 1" indipendentemente dalla dimensione della superficie agricola		x	
Aziende che utilizzano ammendanti compostati prodotti con rifiuti e fanghi con deroga DGR 988/2022, art. 31.		x	
Aziende con terreni in conduzione < 14,8 ettari che non rientrano nelle precedenti casistiche			x



La Condizionalità rafforzata **CGO2** (ex CGO1)



Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole

Dove? In tutte le superfici agricole, anche parzialmente, in Zona Vulnerabile ai Nitrati (**ZVN**)

Finalità protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai **nitrati di origine agricola**, in ottemperanza agli impegni stabiliti dal Programma d'Azione regionale

Impegni

1. Obblighi amministrativi
2. Obblighi relativi allo stoccaggio dell'effluente e digestato agrozootecnico e agroindustriale
3. Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti
4. Divieti spaziali e temporali relativamente all'utilizzazione di effluenti zootecnici e digestati

170 kg/ha/anno è il carico massimo di azoto zootecnico distribuibile come media aziendale sulle superfici in ZVN



- Direttiva 91/676/CEE
- DM n. 5046/2016
- D.Lgs. 152/2006
- DGR n. 813 del 22.6.2021 (All. A) → **IV Programma d'Azione**



La Condizionalità rafforzata **CGO2** (ex CGO1)




Divieti Temporali

TIPOLOGIA MATERIALI / ZONA	ZVN	ZO (per RM Fert)
Fanghi e altri fanghi e residui (DGR n. 2241/2005)	1° novembre fine febbraio	1° dicembre 31 gennaio
Fertilizzanti azotati (D.Lgs. 75/2010 e Reg 1009/2019) Compresi <u>Ammendanti Compostati da impianti DGR 568/2005</u>	dal 1° dicembre al 31 gennaio	





La Condizionalità rafforzata **BCAA5** (ex BCAA5)



Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza



Al fine di ridurre la perdita di suolo e impoverimento a causa dell'erosione, in presenza di terreni con pendenza media >10%, in assenza di sistemazioni:

Impegno A) Nei **seminativi**: realizzazione, ove praticabile, di **solchi acquai temporanei** o, in alternativa, la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio) unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Sono escluse le superfici con prati avvicendati o con colture che permangono l'intera annata agraria

Impegno B) Su **tutte le superfici agricole**: **divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno** (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di almeno **60 giorni consecutivi** compresi tra il **15 settembre e il 15 febbraio**.

Il dato della pendenza media è riportato nel Fascicolo aziendale.




Il beneficiario **SCEGLIE** la collocazione temporale del periodo di 60 gg



1/12 - 31/1 di ogni anno (divieto continuativo invernale di spandimento)



La Condizionalità rafforzata **BCAA5** (ex BCAA5)




Sono escluse:

- le superfici investite con prati permanenti o avvicendati;
- superfici con colture erbacee che permangono almeno per tutto il periodo di 60 consecutivi di obbligo





La Condizionalità rafforzata **BCAA5** (ex BCAA5)



DEROGHE

In relazione all'impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso (*così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma*).

In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, alternative alle fasce inerbite (*che sono individuate dalle Regioni/Province autonome, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione*).

In relazione all'impegno b), è possibile, ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a RISAIA




REGIONE VENETO

- ~~90~~ **60** giorni consecutivi (anche per allineamento con BCAA 6 ...)
- Deroga colture autunno-vernine (impegno b)



La Condizionalità rafforzata **BCAA6** (ex BCAA4)



Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Su **seminativi** e **colture permanenti** (frutteti e vigneti), al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione di S.O.



IMPEGNI:

- mantenere la **copertura vegetale**, naturale o seminata, **per almeno 60 giorni** consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

oppure:


- lasciare in campo **i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi** nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l'esecuzione di fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo (per il periodo definito).

In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche NON continuo e NON omogeneo




La Condizionalità rafforzata **BCAA6** (ex BCAA4)



Sono ammesse lavorazioni del terreno che non interrompano la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive)

L'intervallo minimo di copertura è adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente, della piovosità e/o delle caratteristiche pedologiche e di pendenza dei suoli.




➤ Copertura anche non omogenea per tenere conto di avverse condizioni atmosferiche



REGIONE VENETO



La Condizionalità rafforzata **BCAA6** (ex BCAA4)



Sono ammesse lavorazioni del terreno che non interrompano e **compromettano** la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive)


L'intervallo minimo di copertura è adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente, della piovosità e/o delle caratteristiche pedologiche e di pendenza dei suoli.



Possibili **DEROGHE** al rispetto dell'intervallo minimo di copertura: CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI



La Condizionalità rafforzata **BCAA6** (ex BCAA4)




Altre Deroghe:

- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
- e) nel caso di colture sommerse, come il riso.



La Condizionalità rafforzata **BCAA7**



Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Su **superfici a seminativo in pieno campo e senza protezioni**, al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo (struttura fisica, fertilità, attività biologica, ...)

Prevedere **ROTAZIONE** – cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo) → **cambio di GENERE BOTANICO**



Non si ammette monosuccessione di cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) in quanto stesso genere botanico.

Sono ammesse le COLTURE SECONDARIE, purchè adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo.



REGIONE VENETO

➤ Tenere conto della **realtà produttiva** del Veneto e della Pianura padana, considerando anche le **colture secondarie con ciclo culturale breve**, comunque idoneo a garantire una produzione (es. sorgo)


«Ciò si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo per almeno 90 giorni» ... che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali...

**Nota Assessore
Caner
31.10.2022**





La Condizionalità rafforzata **BCAA7** (Greening)



Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Parcelle a seminativo condotte in **regime di aridocoltura**: ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla stessa parcella per 2 anni consecutivi, a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota di almeno 35% destinata ogni anno a un cambio della coltura principale

Parcelle a seminativo ricadenti in **zona montana**, con colture praticate con modalità estensive e poca possibilità di diversificazione colturale, una coltura può essere ripetute per 3 anni consecutivi se si garantisce almeno una delle 2 condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

OPPURE:

- ogni anno l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% delle superfici seminativi. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.



La Condizionalità rafforzata **BCAA7**

DEROGA per BCAA7 e 8 per l'anno di domanda 2023

L'intera **BCAA7** e l'impegno **A.** della **BCAA8** (esclusivamente per quanto riguarda i **terreni a riposo**) si applicano nel 2023 **SOLO** ai beneficiari che richiedono premi ECO e/o ACA



Regolamento di
Esecuzione 1317
27.7.2022

DM nazionale del
23.8.2022



Commissione
Europea



**SOLO
SE PERTINENTI
(COSI' COME STABILITO NEL PSP)**

La **possibilità di derogare** al rispetto delle norme **BCAA7 e/o BCAA8** è possibile infatti **SOLO** nei casi in cui dette norme **NON** costituiscono **baseline di pertinenza** degli impegni assunti nell'ambito di un **ECOSHEMA** e/o Intervento **ACA**

IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE

Apertura Bandi I Trimestre 2023 (DGR n. 296 del 21.3.2023)	PERTINENZA/APPLICAZIONE Anno 2023 di BCAA7/BCAA8	DEROGA/NON APPLICAZIONE Anno 2023 BCAA7/BCAA8
TIPO DI INTERVENTO 10.1.2*	/	/
SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	<i>BCAA7 *risulta solo sul PSN e non nel CSR perché collegata all'impegno del divieto di ristoppio che in Veneto non c'è!!</i>	BCAA8
SRA08 - Gestione prati e pascoli permanenti	/	BCAA7 e BCAA8
SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche	BCAA8	BCAA7
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	/	BCAA7 e BCAA8

**"de facto" la pertinenza non esisteva per impegni agroambientali della vecchia programmazione, pertanto per il 2023 è derogata l'applicazione sia della BCAA7 che della BCAA8*



La Condizionalità rafforzata **BCAA7**



ECO-SCHEMI - REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

	PERTINENZA/APPLICAZIONE Anno 2023 di BCAA7/BCAA8	DEROGA/NON APPLICAZIONE Anno 2023 BCAA7/BCAA8
ECO-SCHEMA 1	/	BCAA7 e BCAA8
ECO-SCHEMA 2	/	BCAA7 e BCAA8
ECO-SCHEMA 3	/	BCAA7 e BCAA8
ECO-SCHEMA 4	BCAA7	BCAA8
ECO-SCHEMA 5	BCAA8	BCAA7




A prescindere dalla deroga, entrambe le 2 BCAA vanno applicate a superfici superiori a 10 ha.

E' possibile utilizzare l'Ecoschema 5 per soddisfare il 4% (improduttivo) obbligatorio per le aziende superiori ai 10 ettari della BCAA 8

Tutte le aziende che hanno aderito alla 10.1.2 nel 2023 hanno usufruito della deroga agli impegni di rotazione della BCAA7 e BCAA8



La Condizionalità rafforzata **BCAA7**



Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende (ex Greening):

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

Il periodo da considerare per il calcolo delle prime 2 condizioni di esenzione è *aprile-giugno*


- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

~~relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).~~





La Condizionalità rafforzata **BCAA7**



Esempi di Rotazione


Stessa parcella	Prima coltura	Seconda coltura	BCAA 7 Rispettata
Anno 2023	Mais	No	No
Anno 2024	Mais	No	

Stessa parcella	Prima coltura	Seconda coltura	BCAA 7 Rispettata
Anno 2023	Loietto	Mais	Si , perché il mais interrompe la monosuccessione di loietto
Anno 2024	Loietto	Mais	
Anno 2025	Loietto	Mais	
Anno 2026	Loietto	Mais	

Stessa parcella	Prima coltura	Seconda coltura	BCAA 7 Rispettata
Anno 2023	Mais	Cover	No , perché la cover non è adeguatamente gestita, <i>nel senso che non è una coltura che ha una semina ed una raccolta (con produzione di un seme, di un baccello, ...), ma viene seminata solo per coprire il terreno, peraltro per un tempo molto limitato, tipo per 60 giorni (e spesso alla fine viene sovesciata)</i>
Anno 2024	Mais	Cover	
Anno 2025	Mais	Cover	
Anno 2026	Mais	Cover	



La Condizionalità rafforzata **BCAA7**



Esempi di Rotazione

Stessa parcella	Prima raccolto	Seconda raccolto	BCAA 7 Rispettata
Anno 2023	Triticale	No	No
Anno 2024	Frumento	No	

Stessa parcella	Prima raccolto	Seconda raccolto	BCAA 7 Rispettata
Anno 2023	Frumento duro	No	No
Anno 2024	Triticale	No	
Anno 2025	Spelta	No	
Anno 2026	Farro	No	

Stessa parcella	Prima raccolto	Seconda raccolto	BCAA 7 Rispettata
Anno 2023	Frumento duro	Mais secondo raccolto (deve essere coltivato fino all'ottenimento del "frutto", sia granella che mais a maturazione cerosa)	Si , perché il mais interrompe la mono-successione di cereali
Anno 2024	Triticale	Mais secondo raccolto	
Anno 2025	Spelta	Mais secondo raccolto	
Anno 2026	Farro	Mais secondo raccolto	

Stessa parcella	Prima raccolto	Seconda raccolto	BCAA 7 Rispettata
Anno 2023	Frumento duro	Cover	No , perché la cover ha un ciclo così breve (60 giorni circa) che non consente di raggiungere gli obiettivi della norma.
Anno 2024	Triticale	Cover	
Anno 2025	Spelta	Cover	
Anno 2026	Farro	Cover	



La Condizionalità rafforzata **BCAA7**

FAQ n. 1

Domanda: In merito alla BCAA 7, il DM Condizionalità 2023 recita che “ai fini del rispetto della presente norma sono ammesse le colture secondarie purché adeguatamente gestite, cioè, portate al completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”. Ciò significa che le colture secondarie devono stare in campo almeno 90 giorni ed essere necessariamente raccolte oppure basta che rimangano in campo per un periodo di almeno 90 giorni e poi possono essere sovesciate?

Riposta: Le colture secondarie devono:

- 1) essere tenute in campo almeno 90 giorni.
- 2) Essere portate a frutto (non necessariamente al frutto *botanico* ma anche un frutto agronomico: ad esempio, il mais, che ha come frutto *botanico* – ma anche *agronomico* - la pannocchia con granella matura, può anche essere utilmente raccolto prima della maturazione botanica, cioè alla maturazione cerosa della granella, insieme a tutta la pianta, ed essere insilato. In entrambi i casi il frutto risponde agli obblighi della BCAA 7).
- 3) Non essere sovesciate ma essere raccolte.



BCAA7 per l'anno di domanda 2024

Ai sensi della **nota MASAF del 23.1.2024** “Chiarimento in merito alla BCAA7 per l'anno di applicazione 2024”, contrariamente a quanto affermato nella FAQ del Ministero (ottobre 2023), non è più necessario raccogliere la coltura secondaria (tenuto conto della difficoltà di accertamento della fase di raccolta), ma basta assicurarne la permanenza in campo per almeno 90 giorni.





La Condizionalità rafforzata **BCAA8** - Deroga per il 2023



DEROGA per BCAA7 e 8 per l'anno di domanda 2023

L'intera **BCAA7** e l'impegno **A.** della **BCAA8** (esclusivamente per quanto riguarda i **terreni a riposo**) si applicano nel 2023 SOLO ai beneficiari che richiedono premi ECO e/o ACA

SOLO
SE PERTINENTI
(COSI' COME STABILITO NEL PSP)

La **possibilità di derogare** al rispetto delle norme **BCAA7 e/o BCAA8** è possibile infatti **SOLO** nei casi in cui dette norme NON costituiscono **baseline di pertinenza** degli impegni assunti nell'ambito di un **ECOSHEMA** e/o Intervento **ACA**

BCAA 8 → Le superfici in deroga per il 2023 (terreni a riposo) **NON** devono essere utilizzate per la coltivazione di:

- Granturco
- Semi di soia o
- Bosco ceduo a rotazione rapida

**Solo finalità produttive
(alimentazione umana)**

**Regolamento di
Esecuzione 1317
27.7.2022**

**DM nazionale del
23.8.2022**

ACA 10: per la SOI ad impegno ACA 10, la BCAA8, che è pertinente deve essere assolta esclusivamente tramite incolto o elementi non produttivi che non siano le siepi/fasce tampone o i boschetti finanziati con l'ACA10 (per quanto il bando prescrive – DGR n. 296 del 21.3.2023).



La Condizionalità rafforzata **BCAA8** (ex BCAA7 + Greening)



Deroga per il 2024

- A. Superfici a seminativo:** Percentuale minima destinata a superfici o elementi non produttivi
- B. Tutte le superfici:** Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
- C. Tutte le superfici:** Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli



Per le **superfici a seminativo:**

- A. 4 % della superficie agricola a superfici ed elementi non produttivi**

IN ALTERNATIVA, per il solo anno 2024, gli agricoltori e gli altri beneficiari possano soddisfare il primo requisito destinando una percentuale minima di almeno il **7% 4 %** dei seminativi a livello di azienda agricola a:

- superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo; e/o
- colture azotofissatrici; e/o
- colture intercalari.

Entrambi le colture sono coltivate SENZA l'uso di prodotti fitosanitari.

Per le colture intercalari → fattore di ponderazione = 1

Modifica da
nuovo Reg. di
Esecuzione (UE)
n. 587 del
12.2.2024

DM MASAF n.
96279 del
27.2.2024,

La Condizionalità rafforzata **BCAA8** (ex BCAA7 + Greening)**Deroga per il 2024****PRECISAZIONI:**

Le **colture intercalari** sono quelle che si coltivano fra due colture a scopo produttivo; lo scopo principale delle colture intercalari non è la raccolta ma la protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture a scopo produttivo.

Le colture intercalari devono essere presenti, in tutto o in parte, sulla percentuale dei seminativi aziendali oggetto della deroga.

La coltivazione delle **colture azotofissatrici** può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.

DM MASAF del
27.2.2024, n. 96279

**Elenco specie azotofissatrici
NON esaustivo**

Arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	Lenticchia (<i>Lens culinaris</i> Medik.)
Cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)	Liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)
Cicerchia (<i>Lathyrus sativus</i> L.)	Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
Erba medica e Luppolina (<i>Medicago</i> sp.)	Lupino (<i>Lupinus</i> sp.)
Fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	Moco (<i>Lathyrus cicera</i> L.)
Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i> L.)	Pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)
Fagiolo d'Egitto (<i>Dolichos lablab</i> L.)	Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)
Fagiolo di Lima (<i>Phaseolus lunatus</i> L.)	Trifogli (<i>Trifolium</i> sp.)
Fava, favino e favetta (<i>Vicia faba</i> L.)	Soia (<i>Glycine max</i> L.)
Fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	Veccia (<i>Vicia sativa</i> L.)
Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.)	Veccia villosa (<i>Vicia villosa</i> Roth)



La Condizionalità rafforzata **BCAA8**

Deroga per il 2024



- ❑ In campo è presente una leguminosa (es. un trifoglio o della medica) che gestisco senza trattamenti: se dopo la raccolta procedo con un'altra coltura produttiva posso ritenere soddisfatto il requisito della deroga? **SI, si deve trattare di un'altra coltura produttiva di genere botanico diverso, per rispettare anche la BCAA7**
- ❑ In campo ho erba medica che non tratto: posso utilizzarla (per la superficie che serve) al fine di assolvere alla deroga 2024? **SI,**
- ❑ La medica non trattata la posso utilizzare per la deroga 2024 sulla BCAA8, qualora nel 2023 l'avessi richiesta per ECO4? **Si, ma non si paga il 4%**
- ❑ Su una superficie a cereale autunno/vernino (da granella o da foraggio che sia) a cui succede una coltura intercalare estiva non trattata, quest'ultima consente di rispettare la deroga BCAA 8 nel 2024? **SI, ma a condizione che all'intercalare succeda una coltura a fini produttivi (una coltura non può essere "intercalare" e "a scopo produttivo" al tempo stesso); per la BCAA 7 ricordarsi di cambiare il genere botanico della coltura produttiva che segue.**
- ❑ Su una superficie a cereale autunno/vernino (da granella o da foraggio che sia) a cui succede una coltura azotofissatrice non trattata, quest'ultima consente di rispettare la deroga BCAA8 nel 2024? **SI**

La Condizionalità rafforzata **BCAA8** (ex BCAA7 + Greening)



B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Per **tutte le superfici**:

Obbligo di **conservazione** degli **elementi caratteristici del paesaggio**:

- ❑ «**Fascia inerbita**» →(BCAA4) con divieto di **5 metri** di fertilizzazione/uso PF
- ❑ «**Fascia inerbita**» →(BCAA5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
- ❑ «**Fossati o canali artificiali**» →fossi lungo i campi (compresi i corsi d'acqua per irrigazione e drenaggio con lunghezza massima 10 m; non sono inclusi i canali con pareti in cemento
- ❑ «**Margini campi**» →bordi dei campi con larghezza 1-20 m sui quali è assente qualsiasi produzione agricola
- ❑ «**Siepi**» →strutture vegetali lineari costituiti da specie arboree o arbustive lungo i margini di strade, fossi, campi nelle zone agrarie. (Larghezza 2-20 m; lunghezza min 25 m; copertura arboreo-arbustiva >20%)
- ❑ «**Filare**» →formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati
- ❑ «**Terreni lasciati a riposo**» →seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale ritirato dalla produzione per un periodo minimo continuativo di 6 mesi (**1/1-30/6 dell'anno di domanda**)
- ❑ «**Alberi isolati**» →esemplari arborei con chioma diametro minimo 4 m
- ❑ «**Alberi monumentali**» →Registro nazionale
- ❑ «**Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche**» con carattere di stabilità nel tempo (largh. Max 10m)
- ❑ «**Boschetto**» →Gruppi di alberi (sup. max 0,3 ha)
- ❑ «**Stagni**» →bacini idrici naturali o artificiali (sup. <3,000mq)
- ❑ «**Muretti**» → *in pietra tradizionale (altezza 0,3-5 m; larghezza 0,5-5 m; lungh. min 25m)*
- ❑ «**Terrazze**» →terrazzamenti altezza min 0,5 m





La Condizionalità rafforzata **BCAA8** (ex BCAA7 + Greening)



C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Per **tutte le superfici**:

C. Divieto di esecuzione degli **interventi di potatura** di alberi e arbusti nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.



Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario (**impegni B e C**).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (**impegno B**).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (**impegno B**).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (**impegno B**).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (**impegno B**).



La Condizionalità rafforzata **BCAA8** (ex BCAA7 + Greening)



siepi



filari



alberi isolati



terrazzamenti



stagni



alberi monumentali





La Condizionalità rafforzata **BCAA9**



Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Tutte le **superfici a Prato permanente** esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione



Al fine del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione di habitat e specie:

- il **divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi** all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- il **divieto di aratura e il divieto di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno**, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.




La Condizionalità rafforzata **CGO7** (ex CGO10)

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase



Impegni:

 Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo

CGO8

- disponibilità, conformità e aggiornamento del **registro dei trattamenti** (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;

- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'**etichetta**;

- presenza ed uso dei **dispositivi di protezione individuale** previsti.



La Condizionalità rafforzata **CGO8**



Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5
- ~~articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000.~~
- articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui



A. Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

B. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei PF presso i centri prova autorizzati (PAN al punto A.3.5).

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i **tre anni** per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

C. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (PAN al punto A.3.6).

CONTINUA...



La Condizionalità rafforzata **CGO8**



... **CONTINUA**

D. Manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei PF, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi (**allegato VI** al PAN):

- **Stoccaggio** dei prodotti fitosanitari (→ impegni diretti solo per CGO7)
- **Manipolazione, diluizione e miscelazione** dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione
- **Manipolazione degli imballaggi** e delle rimanenze di prodotti fitosanitari
- **Recupero o riutilizzo** della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento
- **Pulizia dell'irroratrice** al termine della distribuzione
- **Recupero o smaltimento delle rimanenze** di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi



«Obbligo di disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio»



L'obbligo può essere osservato anche non disponendo di strumentazione elettronica, basta una semplice asta graduata ben visibile (lettura visiva).



La Condizionalità rafforzata **CGO 5** (ex CGO 4)



Principi e requisiti generali della legislazione e sicurezza alimentare


Reg. (CE) 178/2002, artt. 14,
15, 17 (par. 1), 18, 19 e 20

Dove in tutte le aziende agricole tenute al rispetto della Condizionalità

Finalità rispetto degli adempimenti previsti in tema di sicurezza alimentare

Impegni

- Rintracciabilità del **latte crudo** tramite documentazione che identifichi l'acquirente/collettore del latte (in genere, tramite il Libretto di consegna o il Registro dei corrispettivi di vendita)
- Rintracciabilità del **latte fresco** tramite il Manuale aziendale di tracciabilità del latte fresco (obbligatorio)
- **Presenza del Registro dei trattamenti fitosanitari** dell'anno di controllo e dei due anni precedenti
- **Aggiornamento e completezza** del **Registro dei trattamenti fitosanitari** dell'anno di controllo





La Condizionalità rafforzata **CGO 5** (ex CGO 4)



Impegni

- Presenza e corretto aggiornamento della documentazione atta a garantire la **tracciabilità in entrata e in uscita** delle movimentazioni aziendali riferita a **mangimi** e **alimenti per animali**




- **Presenza di spazi/ambienti** per lo stoccaggio di derrate alimentari, alimenti e mangimi che evitino contaminazioni con sostanze pericolose
- Derrate alimentari, alimenti e mangimi **separate** dalle sostanze pericolose





La Condizionalità rafforzata - I&R



Attuale CGO6

Identificazione e registrazione dei suini



Attuale CGO7

Identificazione e registrazione dei bovini



Attuale CGO8

Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini





La Condizionalità rafforzata - Benessere animale



Attuale CGO9

Norme minime protezione vitelli



Attuale CGO10

Norme minime protezione suini



Attuale CGO11

Protezione degli animali negli allevamenti



Il Ministero della Salute con nota del 22.02.2024 della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari ha inviato alle Regioni la programmazione delle attività del **"Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA)" del 2024**.



I CGO «Veterinari»

NEW

Nella Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2024 è stato approvato il **Protocollo d'intesa** tra il MASAF, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e AGEA, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di Condizionalità, effettuati dai SS.VV. al MASAF.

Sostituisce il precedente del 10 maggio 2012, che con nota MIPAAF del 18 febbraio 2021, n. 80169, era stato prorogato fino al 31 dicembre 2022.

La stesura del Protocollo di intesa e della relativa Convenzione operativa (ad esso allegata), si è resa necessaria per definire, con le Amministrazioni coinvolte, i requisiti operativi e applicativi a valere **dal 1° gennaio 2023**, e per il prossimo periodo programmatico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, che avrà poi validità fino al 31 dicembre 2029.

Opportunità di



affidare una parte dei controlli previsti dalla Condizionalità Rafforzata – con particolare riferimento alla zootecnia e alla sicurezza alimentare, ai Servizi Veterinari delle ASL, quali Enti specializzati



individuare l'U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari il soggetto interlocutore dell'Organismo Pagatore



Requisiti Minimi

Allegato 2
al DM 9.3.2023
Condizionalità
rafforzata

Si applicano:

- ai beneficiari di ECOSCHEMI e ACA [*pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) e dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115*];
- ai beneficiari che ricevono pagamenti PSR 2014-2022 [*ai sensi dell'articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013*] e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027];

I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale **SOLO** se tali requisiti hanno **pertinenza** con gli impegni volontari attivati.

Tale pertinenza è quella **definita a livello di PSP 2023-2027** nella versione correntemente approvata dalla Commissione Europea.

- RM FERTILIZZANTI** (CGO2 in ZO)
- RM PRDOTTI FITOSANITARI** (Controllo funzionale/Principi di difesa integrata obbligatoria/Certificato di abilitazione/stoccaggio sicuro/disposizioni su uso vicino a corpi idrici o luoghi sensibili)
- RM BENESSERE ANIMALE**





Requisiti Minimi – Benessere Animale



IMPEGNI PREVISTI:

- il possesso di un **titolo di studio** di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un **attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione** aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della **consulenza** in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un **idoneo percorso formativo** sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, **esperienza nel settore** da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
- mediante l'adesione dell'azienda al sistema **ClassyFarm** o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

PSN 2023-2027



Semplificazione della «nuova»
Politica Agricola Comune (PAC)
2023-2027



**Nuovo
Regolamento
14 maggio 2024,
n. 1468
Novità anno 2024**

Proposta di Regolamento: **PRINCIPALI NOVITA'**




Il 2023 ha evidenziato CRITICITA' che hanno reso l'equilibrio tra sostenibilità economica e sostenibilità ambientale TROPPO INSTABILE e difficilmente perseguibile nel breve termine, generando un'ondata di malcontento tra gli agricoltori.

- **1° febbraio:** la Commissione avvia in sede del Consiglio europeo una serie di adeguamenti al Regolamento (UE) n. 2021/2115 e Regolamento (UE) n. 2021/2116; il Parlamento ed il Consiglio trovano l'accordo per una procedura d'urgenza (*fast track*) che ha consentito l'approvazione della proposta prima della fine della legislatura.

La Proposta consente un'applicazione retroattiva e la trasposizione nell'ordinamento nazionale non necessita di preventiva approvazione dalla CE;

- **15 marzo:** la Commissione propone la modifica legislativa ai Reg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116;
- **18 aprile:** Conferenza delle Regioni: MASAF raccoglie le prime considerazioni sulla proposta di Reg.;



Consiglio del
Unione Europea

Bruxelles, 26 marzo 2024
~~(OR.IT)~~

8228/24

Fascicolo interistituzionale:
2024/0073(CODICE)

AGRI 269
AGRIFIN 39
AGRIORG 48
AGRILEG 183
CODEC919

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Da: Segretariato generale del Consiglio

A: Delegazioni

No. anteprima 8088/24

doc.: Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Giornale dell'Unione Europea.

[L'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) e c), e l'articolo 2, punti 2 e 3, si applicano a partire dalla domanda anno 2024.]


Precedente versione
(15.3.2024): «... si applicano per l'anno di domanda 2024»



Proposta di Regolamento: **PRINCIPALI NOVITA'**

Regolamento (UE) 2021/2116

Possibilità applicazione 1° gennaio 2024



Esenzione per i piccoli agricoltori ≤ 10 Ha di superficie agricola dai controlli di Condizionalità e dalle sanzioni


Inoltre, i controlli di Condizionalità 2014-2022 NON si applicano più ai beneficiari dei pagamenti FEASR 2014-2022 che già subiscono controlli di Condizionalità Rafforzata, in quanto percettori contemporaneamente di pagamenti finanziati con la nuova programmazione

Gli impegni continuano ad applicarsi!






Impegni Sviluppo Rurale	Fondi 2014-2022	Fondi 2023-2027	DU/ECOSHEMA	CGO e BCAA
2014-2022	✓		✓	Condizionalità + Condizionalità Rafforzata

Non inciderà sui controlli effettuati a norma di altre normative che fanno parte dei CGO.

Norma	Proposta di modifica
<p>BCAA6 – Copertura del suolo nei periodi sensibili</p> <p><i>Possibilità applicazione 1° gennaio 2024</i></p> 	<p>L'attuazione della Norma sarà per lo più affidata agli Stati membri (breve durata per la copertura e gestione più flessibile per tenere in considerazione le condizioni meteorologiche imprevedibili).</p> <p><i>«L'Italia ha una durata del periodo vegetativo tale da poter <u>continuare a destinare un lasso di tempo di 60 giorni SOLO nel periodo autunno-invernale.</u></i></p> <p><i>Ciò esclude per l'Italia la necessità di introdurre un periodo di fermo estivo delle lavorazioni, come era stato richiesto dalla Commissione in fase di approvazione del PSP»</i></p>

15/9 – 15/5

Proposta di Regolamento: **PRINCIPALI NOVITA'**

Norma	Proposta di modifica
BCAA7 – Rotazione delle colture <i>Possibilità applicazione 1° gennaio 2024</i>   	Mantenimento della rotazione, con cambio del genere botanico sulla parcella anche nell'anno successivo (eliminazione inciso "almeno una volta l'anno"). Inoltre, autorizza gli Stati membri ad aggiungere la possibilità (IN ALTERNATIVA) per l'agricoltore di soddisfare tale requisito mediante la DIVERSIFICAZIONE delle colture : stesse regole del vecchio Greening Eliminare dalla nota dell'Allegato III la frase: <i>«Sulla base delle diversità dei metodi di produzione e delle condizioni agro-climatiche, gli SM possono autorizzare in determinate regioni/aree altre pratiche di rotazione o diversificazione della coltura (...)».</i>

Le possibilità di rotazione, pertanto, rimangono invariate rispetto alle condizioni approvate dal **DM 9.3.2023**:





Anni	Coltura principale	Ammissibilità
Esempio 1		
1° anno	Mais	NO
2° anno	Mais	
Esempio 2		
1° anno	Grano	NO
2° anno	Grano	
Esempio 3		
1° anno	Grano	SI
2° anno	Mais	
Esempio 4		
1° anno	Loietto - Mais	SI
2° anno	Loietto - Mais	
Esempio 5		
1° anno	Erba medica	SI
2° anno	Erba medica	

Solo applicando i criteri definiti dalla Diversificazione si ha la possibilità di coltivare **mais su mais** sulla stessa superficie per due anni consecutivi (*la superficie massima impiegabile a mais, in termini percentuali, è soggetta ai limiti descritti dai criteri che variano in funzione della superficie complessiva aziendale a seminativo*)

Soglia aziendale	Numero colture	Altre limitazioni
Fino a 10 ha	Esenzione	
Da 10 a 30 ha	Almeno 2	Coltura principale su un massimo del 75% della superficie
Oltre 30 ha	Almeno 3	Coltura principale su un massimo del 75% della superficie. Somma delle due principali su un massimo del 95% della superficie

Proposta di Regolamento: **PRINCIPALI NOVITA'**

Norma	Proposta di modifica
BCAA8 – Aree ed elementi non produttivi <i>Possibilità applicazione</i> 1° gennaio 2024  	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminazione impegno A) obbligo di destinare una % minima dei seminativi a superfici (terreni lasciati a riposo) o elementi non produttivi solo se si istituisce il relativo Regime Ecologico che offra sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio sui seminativi; - Mantenimento della protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti; - Divieto di potare siepi e alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione.



PROBLEMATICA:

- Mancata tempistica a disposizione degli agricoltori per modificare i piani colturali;
- Accavallamento con la deroga BCAA8 apportata per l'anno 2024 con il Reg. (UE) n. 2024/587


Per le **superfici a seminativo**:

A. **4 % della superficie agricola a superfici ed elementi non produttivi**

IN ALTERNATIVA, per il solo anno 2024, gli agricoltori e gli altri beneficiari possano soddisfare il primo requisito destinando una percentuale minima di almeno il **4 %** dei seminativi a livello di azienda agricola a:




- *superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo; e/o*
- **colture azotofissatrici; e/o**
- **colture intercalari** → fattore di ponderazione = 1



Entrambi le colture sono coltivate **SENZA** l'uso di prodotti fitosanitari.



DM MASAF n.
96279 del
27.2.2024

Proposta di Regolamento: **PRINCIPALI NOVITA'**

Norma	Proposta di modifica
<p>Deroghe e modifiche generali al PSP <i>Possibilità applicazione 2025</i></p>   	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prevedere esenzioni specifiche sulle BCAA 5, 6, 7 e 9 sulla base di situazioni agronomiche particolari per determinate colture in tipi di suolo e condizioni pedoclimatiche specifiche; <p>(per BCAA9 possibilità di derogare al divieto di lavorazione sui prati permanenti in Natura 2000 a causa di danni dovuti a predatori o specie invasive);</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consentire agli Stati membri per BCAA 5, 6 e 7 di autorizzare deroghe temporanee motivate da condizioni metereologiche (sono limitate nel loro campo di applicazione e solo per il periodo strettamente necessario). <p><i>«L'applicazione di deroghe parziali, debitamente giustificate, limitate temporalmente e spazialmente, essendo estremamente complessa, non può essere gestita dall'AdG nazionale, ma dalle Regioni.</i></p> <p><i>Si condivide, sebbene di difficile applicazione da attuarsi localmente»</i></p>

Norma	Proposta di modifica
<p>Deroghe e modifiche generali al PSP <i>Possibilità applicazione 2025</i></p>  	<p>Aumentare a 2 (dall'attuale 1) il numero di richieste di modifica del PSN che uno Stato membro può presentare ogni anno.</p> <p><i>«Deleteria per gli SM regionalizzati, aggravando il lavoro delle AdG nazionale e CE in ragione delle continue richieste di modifica»</i></p>



Regolamento 2024/1468

Il 2023 ha evidenziato CRITICITA' che hanno reso l'equilibrio tra sostenibilità economica e sostenibilità ambientale TROPPO INSTABILE e difficilmente perseguibile nel breve termine, generando **un'ondata di malcontento tra gli agricoltori**.

- **1° febbraio**: la Commissione avvia in sede del Consiglio europeo una serie di adeguamenti al Regolamento (UE) n. 2021/2115 e Regolamento (UE) n. 2021/2116; il Parlamento ed il Consiglio trovano l'accordo per una procedura d'urgenza (*fast track*) che ha consentito l'approvazione della proposta entro fine aprile 2024, quindi prima della fine della legislatura. La Proposta consente **un'applicazione retroattiva** e la trasposizione nell'ordinamento nazionale non necessita di preventiva approvazione dalla CE;
- **15 marzo**: la Commissione propone la modifica legislativa ai Reg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116;
- **18 aprile**: Conferenza delle Regioni per raccogliere prime considerazioni sulla proposta di Reg. (UE);
- **24 aprile**: approvazione da parte del Parlamento UE, facendo saltare il regime di deroghe provvisorie sulla Condizionalità previste per il 2024;
- **14 maggio**: approvazione del **Regolamento (UE) n. 1468** che modifica e semplifica la PAC (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **24.5.2024**).

Regolamento 2024/1468: **DM MASAF 28/6**




- **27 maggio:** invio da parte della Segreteria MASAF della 1° bozza di DM di attuazione del Reg. (UE) n. 2024/1468 per prime osservazioni da parte delle Regioni;
- **5 giugno:** 1° Incontro tecnico MASAF – Regioni, con discussione della 1° bozza DM di attuazione del Reg. (UE) n. 2024/1468;
- **17 giugno:** 2° Incontro tecnico MASAF – Regioni, con discussione della 2° bozza DM di attuazione del Reg. (UE) n. 2024/1468;
- **20 giugno:** Commissione Permanente Agricoltura (CPA);
- **27 giugno:** Acquisita l'intesa da parte della Conferenza Stato Regioni
- **28 giugno:** approvazione testo DM **MASAF n. 289235**



Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.

Regolamento 2024/1468: DM MASAF 28/6

Art. 1	Impegni previsti
<p>Modifiche all'articolo 3 DM Pagamenti Diretti «Definizioni»</p>	<p>Sostituzione definizione «<i>seminativo</i>»</p> <p>Modifica di ciò che rientra nella definizione di «<i>ettaro ammissibile</i>»</p> <p>Definizioni in cui è presente il richiamo alla BCAA 8 (impegno A)</p>
Art. 2	Impegni previsti
<p>Modifiche all'articolo 21 DM Pagamenti Diretti «<i>Ecoschema 5 – Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori</i>» dal 1° gennaio 2024</p> <p>Dotazione finanziaria per ECO 5 invariata Livello 1: euro 10.200.000,00</p> 	<p>(NEW) Livello 1:</p> <p>a) destinazione del 4% dei seminativi a superfici non produttive, compresi i terreni lasciati a riposo</p> <p>«<i>Per l'anno di domanda 2024, possono accedere al pagamento del livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10 ettari.</i></p> <p><i>Nei successivi anni di domanda, possono accedere al pagamento del Livello 1 TUTTI i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo».</i></p> <p>b) «Dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta all'impegno a) elementi caratteristici del paesaggio creati <i>ex novo</i> sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti».</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="981 1036 1327 1146" style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Non realizzati con lo SR (SRD04)</p> </div> <div data-bbox="1423 1036 1841 1146" style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pagati solo nell'anno in cui sono «creati»</p> </div> </div> <p>Livello 2: Eco 5</p> <p>Attenzione: «<i>Dall'anno di domanda 2025, la semente utilizzata per ottemperare agli impegni del Livello 2 deve essere certificata</i>»</p> <p>(→ <u>NO</u> essenze spontanee)</p> <p>(→ obbligatorietà di semina → Linee Guida)</p>

Regolamento 2024/1468: DM MASAF 28/6

Art. 3	Impegni previsti
Integrazione dell'Allegato VIII del DM Pagamenti Diretti «Elenco colture da rinnovo»	Sono state aggiunte alcune specie

Art. 4	Impegni previsti
<p>Modifica Allegato I del DM 9.3.2023</p> <p>dal 1° gennaio 2024</p>	<p>BCAA6: Il titolo è sostituito dal seguente: «Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, <u>quale determinata dagli Stati membri</u>».</p> <p>BCAA7: prevedere la «diversificazione colturale», mutuando le regole della ex componente Greening. Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ colture appartenenti a generi botanici differenti; ✓ colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee; ✓ terreni lasciati a riposo; ✓ erba o altre foraggere; ✓ La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere; ✓ Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere. <p>BCAA8:</p> <p>A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</p> <p>«fascia di rispetto» (ai sensi della BCAA 4)</p> <p>«fascia inerbita» (ai sensi della BCAA 4)</p> <p>«fascia inerbita» (ai sensi della BCAA 5)</p> <p>«margini dei campi»</p> <p style="text-align: right;">} [per evitare che tali elementi siano vincolati]</p>

Regolamento 2024/1468: **DM MASAF 28/6**

Art. 5	Impegni previsti
<p>Modifica Art. 6 del DM 9.3.2023 dal 1° gennaio 2024</p>	<p>a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano <u>contemporaneamente</u> pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di Condizionalità Rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027</p>

Regolamento 2024/1468: DM MASAF 28/6



Art. 5

Impegni previsti

Modifica Art. 6 del DM
9.3.2023

dal 1° gennaio 2024



RICHIESTO UN
APPROFONDIMENTO



b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima **non superiore a 10 ettari** di superficie agricola dichiarata, sono esentati dai controlli della Condizionalità rafforzata e dalle relative sanzioni.

→ **ATTENZIONE:** il Reg. n. 2024/1468 **relativamente all'applicazione retroattiva dal 1.1.2024** parrebbe riferirsi SOLO all'esenzione dalle sanzioni, non all'esenzione dai controlli.

Il considerando n. 25 e n. 26 chiariscono che solo **l'esenzione delle sanzioni e le modifiche alle BCAA 6, 7 e 8** (Allegato III del Reg. 2021/2115) **si applicheranno retroattivamente per quanto riguarda l'anno di domanda 2024**, senza nessun riferimento ai controlli

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, punti 2) e 3), e l'allegato si applicano a partire dall'anno di domanda 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Esenzione dalle sanzioni

Modifiche BCAA 6, 7 e 8

Controlli e sanzioni di Condizionalità Rafforzata



Regolamento 2024/1468: DM MASAF 28/6



Art. 6	Impegni previsti
<p>Integrazione Art. 4 del DM 9.3.2023</p>	<p>Esenzioni specifiche BCAA 5, 6, 7 e 9 – individuate a livello nazionale o regionale, con appositi provvedimenti. Sono limitate in termini di zone di copertura e definite sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Le proposte di esenzioni specifiche vanno presentate al MASAF che, in accordo con AGEA, le sottopone a preventiva approvazione della Commissione europea</p> <p>Deroghe temporanee alle norme BCAA, in caso di condizioni meteorologiche che impediscono ai beneficiari di conformarsi agli impegni in un determinato anno. <u>Sono limitate, nel tempo e nel campo di applicazione, ai beneficiari o zone colpite da condizioni meteorologiche avverse e sono adottate mediante provvedimenti dell'AdG nazionale o regionale (previa presentazione all'AdG nazionale).</u> I provvedimenti sono poi trasmessi ad AGEA Coordinamento (nelle modalità e nei tempi definiti da AGEA stessa), al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.</p>

*Il documento Domande e Risposte della COM, con riferimento alle **esenzioni specifiche** per la BCAA 5, 6, 7 e 9, chiarisce che queste entrano nel PSP con normale procedura di emendamento e sono soggette all'approvazione della COM (il che in automatico le renderebbe attuative dal 1° gennaio successivo alla loro approvazione).*

*Le **deroghe temporanee** invece, che possono interessare uno o più requisiti non entrano nel PSP, sono adottate dallo SM con le procedure legali e con le modalità per la comunicazione ai beneficiari che lo Stato Membro ritiene più opportune.*

DGR modifica: seduta di Giunta del 12/7 (oggi!!)



In sintesi, le modifiche approvate con la nuova DGR, **valevoli per l'anno 2024**, sono seguenti:

1. E' stato modificato il titolo della norma **BCAA6** "*Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili*";
2. E' stata introdotta nel dispositivo della norma **BCAA7** "*Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse*" la possibilità per il beneficiario di effettuare la diversificazione colturale, in alternativa alla rotazione colturale;
3. E' stata eliminata dalla norma **BCAA8 A)** l'obbligo A) di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo;
4. Le aziende con dimensione massima di superficie agricola dichiarata **non superiore ai 10 ettari** siano esonerate dal **controllo** della Condizionalità (vecchia e nuova programmazione) e dalle relative **sanzioni**;
5. I beneficiari che ricevono pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevono contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 saranno controllati rispetto alle **sole regole di Condizionalità Rafforzata** della programmazione 2023-2027.

Regolamento 2024/1468: DM MASAF 28/6



PRESENTAZIONE DOMANDE SIGC ANNO 2024



Termine di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e di pagamento per gli Interventi dello Sviluppo Rurale sono posticipati al **31 luglio 2024 (!)**

LE RIDUZIONI SI APPLICANO SIA SULLE DOMANDE PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA DOPO IL 31 LUGLIO SIA ALLE DOMANDE DI MODIFICA IN AUMENTO DI DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 31 LUGLIO 2024

[ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 42/2023, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 (→ 4-BIS)]

Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024 sono **irricevibili**





La Condizionalità Rafforzata



<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita>



MENU



Regione del Veneto

Il portale della Regione del Veneto

Ricerca nel sito...

Cerca

[Home page](#)

[la Regione](#)

[Servizi](#)

Ambiente rurale

[Geoportale Agroambiente](#)

[Direttiva Nitrati](#)

Condizionalità Rafforzata

[Chi è soggetto alla Condizionalità](#)

[I Requisiti Minimi](#)

[Il regime di Condizionalità Rafforzata](#)

[Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari](#)

[Viticoltura Sostenibile](#)

[Autorizzazione integrata ambientale](#)

[Edilizia rurale](#)

[Reflui oleari](#)

[Miglioramenti fondiari](#)

Condizionalità Rafforzata - Anno 2024



Disposizioni applicative

L'applicazione delle disposizioni comunitarie è disciplinata, nel nostro Paese, da specifici provvedimenti approvati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e da Regioni e Province autonome

Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l'anno 2024 sono contenute nel **Decreto MASAF del 9 marzo 2023, n. 147385** che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Il DM MASAF n. 147385/2023 è stato modificato per il 2024 da successivo **DM MASAF n. 101344 del 29.2.2024** per rispondere alla necessità di apportare alcuni correttivi, per lo più finalizzati ad allinearli alle modifiche intercorse negli ultimi mesi sia nel Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP), sia nei pertinenti decreti attuativi.

Inoltre, con successivo **DM n. 96279 del 27 febbraio 2024** il MASAF ha definito di avvalersi della deroga relativamente all'impegno A) della BCAAB prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 587 del 12.2.2024, per l'anno di domanda 2024. In particolare, un'azienda soggetta a BCAAB dovrà destinare una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, e/o seminarli con colture azotofissatrici e/o colture intercalari senza fare uso di prodotti fitosanitari.

La Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato la **DGR n. 395 del 9.4.2024**, con le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal **1° gennaio 2024**.

Il provvedimento regionale di attuazione della Condizionalità Rafforzata è basato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sui contenuti del nuovo Decreto MASAF e tiene conto del quadro normativo relativo alla PAC 2023-2027 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale e regionale.





Cettina Girgenti

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

UO Agroambiente

✉ cettina.girgenti@regione.veneto.it

